



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2003
COM(2003) 402 definitivo

2003/0148 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1655/2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)¹, la Commissione aveva proposto per la sua attuazione un comitato di gestione: approvazione dei progetti LIFE-Natura (articolo 3, paragrafo 7), LIFE-Ambiente (articolo 4, paragrafo 10), LIFE-Paesi terzi (articolo 5, paragrafo 7) e progetti dei paesi candidati all'adesione (articolo 6, paragrafo 5). La Commissione aveva considerato che la scelta dei progetti, date le sue notevoli implicazioni in termini di bilancio, doveva essere effettuata seguendo la procedura di gestione. Per giustificare la sua scelta, la Commissione aveva sottolineato la necessità di applicare i criteri fissati dall'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione² e aveva fatto una dichiarazione in questo senso al momento dell'adozione della posizione comune del Consiglio.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha respinto la proposta della Commissione quanto alla procedura di comitato da applicare e per l'adozione delle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1655/2000 ha optato (articolo 11, paragrafo 2) per la procedura di regolamentazione, di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1655/2000, la Commissione aveva fatto una dichiarazione³. In particolare, la Commissione aveva affermato che “ignorare le disposizioni dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, in un caso tanto evidente quanto appunto il caso in oggetto, contravvenga sia ai principi ispiratori che al disposto della decisione del Consiglio.” La Commissione aveva annunciato di dover “adottare le dovute riserve in materia, compreso il diritto di adire la Corte di giustizia quando e se lo riterrà opportuno.” La Commissione ha pertanto inoltrato dinanzi alla Corte un ricorso d'annullamento della disposizione in questione.

Nella sua sentenza del 21 gennaio 2003⁴, la Corte di giustizia ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000. In virtù dell'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato devono adottare le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

La Corte ha ritenuto che le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo le competenze di esecuzione che le conferisce il regolamento (CE) n. 1655/2000, sono di due tipi⁵: da un lato, misure concernenti la concessione di un aiuto finanziario a diversi progetti e misure di accompagnamento citati agli articoli 3-6 del regolamento (CE) n. 1655/2000 e, dall'altro, linee direttive concernenti la selezione dei progetti di dimostrazione presentati a titolo della parte LIFE-Ambiente (articolo 4, paragrafo 4 del regolamento).

Constatando che le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare nell'esercizio delle competenze di esecuzione che le conferisce il regolamento (CE) n. 1655/2000 si configurano come misure di gestione relative all'attuazione di un programma avente rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE, la Corte ha deliberato che tali misure di esecuzione rientrano, in linea di principio, nella procedura di

¹ GUCE L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

² GUCE L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

³ GUCE L 192 del 28.7.2000, pag. 10.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2003, Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio, causa C-378/00, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁵ Cfr. in particolare i punti 18-20 e 60-61 della sentenza.

gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE o, eventualmente, in conformità all'articolo 2, lettera c) di detta decisione, nella procedura di consultazione di cui all'articolo 3.

Dopo la sua dichiarazione, fatta al momento dell'adozione del regolamento, e la sentenza della Corte di giustizia, del 21 gennaio 2003, che ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000, e sulla base dei criteri indicativi definiti all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, risulta necessario proporre un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 1655/2000 quanto alla procedura di comitato da seguire, ossia sostituire il comitato di regolamentazione con un comitato di gestione per l'adozione delle misure di attuazione di quest'ultimo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1655/2000
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁹,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sentenza del 21 gennaio 2003¹⁰ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)¹¹. Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che "gli effetti dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000 saranno integralmente conservati fino a che il Parlamento e il Consiglio non avranno adottato nuove disposizioni riguardanti la procedura di comitato cui sono sottoposte le misure di esecuzione del suddetto regolamento".
- (2) A norma dell'articolo 233 del trattato, le istituzioni da cui emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
- (3) Le misure che la Commissione ha il potere di adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le conferisce il regolamento (CE) n. 1655/2000 sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma avente rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

⁶ GU C

⁷ GU C

⁸ GU C

⁹ GU C

¹⁰ Commissione/ Parlamento europeo e Consiglio, causa C-378/00, non ancora pubblicata nella Raccolta.

¹¹ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

conferite alla Commissione¹². Occorre prevedere che queste misure siano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione.

(4) Il regolamento (CE) n. 1655/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

¹² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.